

Nuovi chiarimenti ministeriali sul “bonus investimenti”

3 Agosto 2004

Con tre diverse Risoluzioni, tutte del 30 luglio 2004, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all’art. 8 della legge 388/2000 e successive modificazioni.

In particolare, le precisazioni riguardano: la decadenza dall’agevolazione in caso di liquidazione della società beneficiaria, le conseguenze derivanti dalla modifica del luogo nel quale andranno a realizzarsi gli investimenti agevolati rispetto a quanto esposto nell’istanza e l’inapplicabilità del beneficio nell’ipotesi di realizzazione di investimenti diversi da quelli indicati nella richiesta di ammissione.

Questi, in sintesi, i chiarimenti ministeriali:

1. Liquidazione della società beneficiaria - R.M. n. 100/E del 30 luglio 2004.

La liquidazione della società beneficiaria del credito d’imposta può comportare la perdita del beneficio, se la cessione dei beni agevolati si verifica entro i cinque anni successivi all’acquisto (norma antielusiva di cui all’art. 8, comma 7, legge 388/2000).

Tuttavia, non si verifica la perdita del beneficio nel caso in cui i beni agevolati, mantenendo sempre la destinazione all’originaria struttura produttiva, siano unitariamente trasferiti nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda o ramo d’azienda avvenuta nel corso della fase di liquidazione. È, quindi, fondamentale che il complesso dei beni separato dalla società in liquidazione continui a rappresentare un compendio idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa (cfr. anche R.M. n. 98/E del 29 aprile 2003, allegata al documento [Credito di imposta aree svantaggiate - Chiarimenti ministeriali del 30 aprile 2003](#)).

2. Variazione del Comune di realizzazione dell’investimento - R.M. n. 101/E del 30 luglio 2004.

Non si perde il diritto al credito d’imposta nel caso in cui, per sopravvenute esigenze di carattere economico-gestionale indipendenti dalla volontà dell’impresa beneficiaria, gli investimenti ammessi al beneficio vengano realizzati in un Comune diverso da quello indicato nell’istanza (Mod. ITS o RTS). Tuttavia è necessario che il nuovo Comune di destinazione abbia la stessa percentuale di aiuto consentita di quello originariamente comunicato al Centro Operativo di Pescara e che l’investimento sia stato solo “avviato” ma non ancora effettivamente realizzato, neppure parzialmente (cfr. anche R.M. n. 13/E del 22 gennaio 2003 e, per il concetto di “avvio”, C.M. n. 32/E del 3 giugno 2003, allegata al documento [Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Nuovi chiarimenti ministeriali del 6 giugno 2003](#)).

3. Realizzazione di investimenti diversi da quelli indicati nell’istanza - R.M. n. 102/E del 30 luglio 2004.

Non si può fruire del credito d’imposta nel caso in cui la tipologia degli investimenti effettivamente realizzati sia diversa da quella indicata nell’istanza di ammissione al beneficio (Mod. ITS o RTS). La richiesta di specificazione delle tipologie di beni oggetto dell’investimento, contenuta nelle istanze da inviare al Centro Operativo di Pescara, è infatti necessaria per dare, nell’ambito della procedura di attribuzione del contributo, evidenza formale al progetto di investimento.

[4669-R.M. n. 102-E del 30 luglio 2004.pdf](#)[Apri](#)

[4669-R.M. n. 101-E del 30 luglio 2004.pdf](#)[Apri](#)

[4669-R.M. n. 100-E del 30 luglio 2004.pdf](#)[Apri](#)